



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2012, proposto da:
Condemi Antonio n.q. di candidato alla carica di Sindaco, Chiera Antony "detto Entoni" n.q. di candidato alla carica di Consigliere, Chiera Giovanni n.q. di candidato alla carica di Consigliere, Cirillo Domenico "detto Mimmo" n. q. di candidato alla carica di Consigliere, Zucco Giuseppe n.q. di candidato alla carica di Consigliere, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Sarra, con domicilio eletto presso Fabio Sarra Avv. in Reggio Calabria, via V. Veneto, 65;

contro

Comune di Placanica;

nei confronti di

Clemeno Rocco Mario n.q. di Sindaco del Comune di Placanica, Aiello Ilario n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica, Finis Francesco n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica, Tassone Lucio Alessandro n.q. di Consigliere del Comune di Placanica, Clemeno Vincenzo n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto

Panuccio, con domicilio eletto presso Alberto Panuccio Avv. in Reggio Calabria, via P. Foti, 1;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio modello n. 306 bis-ar del 22 maggio 2012, di proclamazione del sig. Rocco Mario Clemeno alla carica di Sindaco del Comune di Placanica (RC) e di proclamazione dei sigg.ri: Vincenzo Clemeno, Ilario Aiello, Lucio Alessandro Tassone, Francesco Finis, alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Placanica;

- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, modello n.306-ar dell'8 maggio 2012, di determinazione della cifra elettorale riportata da ciascuna lista e di conseguente indizione del turno di ballottaggio per i giorni 20 e 21 del mese di maggio 2012;

- del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 1, modello n.225-ar del 5-6 e 7 maggio 2012, nella parte contenente la contestazione di voto e la dichiarazione del presidente di seggio di assegnazione alla lista n. 2, della scheda riportante il solo diminutivo "Cecè", e di mancata assegnazione del voto alla lista n. 2 (rectius: n.1), per invasione della linea di preferenza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Clemeno Rocco Mario n.q. di Sindaco del Comune di Placanica, di Aiello Ilario n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica, di Finis Francesco n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica, di Tassone Lucio Alessandro n.q. di Consigliere del Comune di Placanica e di Clemeno Vincenzo n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Placanica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti si sono candidati nelle competizioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale nel Comune di Placanica, indette per il 6 e 7 maggio 2012, rispettivamente l'Avv. Antonio Condemi alla carica di Sindaco e gli altri alla carica di consigliere comunale, nella lista nr. 1 "La Rinascita".

Partecipavano alla medesima competizione elettorale anche i controinteressati, tra i quali il sig. Rocco Mario Clemeno, candidato alla carica di Sindaco, e gli altri a consigliere comunale, nella lista nr. 2 "Clemeno Sindaco".

All'esito del primo scrutinio dei voti le liste registravano entrambe nr. 417 preferenze.

Per il 20 e 21 maggio 2012 veniva indetto il ballottaggio che si concludeva con la proclamazione dei controinteressati, rispettivamente, a Sindaco ed a Consiglieri comunali (verbale del 22 maggio 2012).

Il risultato delle operazioni elettorali è stato impugnato con l'odierno ricorso, affidato a due ordini di censure, mediante le quali i ricorrenti contestano le seguenti preferenze risultanti all'esito della consultazione del 6 e 7 maggio 2012 e precisamente:

a) con il primo motivo si contesta una preferenza assegnata al candidato della lista controinteressata Vincenzo Clemeno, così come meglio individuata dai rappresentanti di lista al momento dello scrutinio ed annotato nel relativo verbale,

in cui l'espressione di voto è consistita nella sola indicazione "Cecè" (verbale del 7 maggio 2012, §32 "Voti contestati");

b) con la seconda censura si contesta l'annullamento di una preferenza che viene reclamata dalla lista della parte ricorrente ("La Rinascita"), in cui l'elettore ha segnato il riquadro della lista nr. 1 apponendo due linee, una delle quali ha lambito lo spazio riservato alla lista nr. 2, senza toccare alcun simbolo, né il nominativo del controinteressato (preferenza annullata in quanto ritenuta ambigua; cfr. verbale della Sezione del 7 maggio 2012, §32 "Voti contestati").

Si sono costituiti i controinteressati che resistono al ricorso e spiegano ricorso incidentale.

Con il ricorso incidentale si chiede l'annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui non sono state convalidate tre espressioni di voto a favore di altrettanti candidati della lista nr. 2 "Clemeno Sindaco", in quanto contenenti un errore nell'indicazione del nome di battesimo di questi ultimi.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012 è stata disposta istruttoria (ord. coll. nr. 613/2010) al fine di acquisire in giudizio la scheda oggetto di contestazione con il secondo motivo del ricorso principale, adempimento cui la Prefettura di Reggio Calabria, delegata allo scopo, ha puntualmente ottemperato nei termini (deposito del 22 novembre 2012 prot. 4203 e verbale del 3 dicembre 2012).

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell'odierno ricorso i ricorrenti ed i controinteressati-ricorrenti incidentali, contestano l'esito del primo turno elettorale, in cui sono risultati a pari merito.

Sia le censure del ricorso principale, sia i motivi del ricorso incidentale sono affidati a dettagliate descrizioni delle schede contestate, che trovano corrispondenza in quanto verbalizzato al momento dello spoglio e, per quanto

riguarda il solo secondo motivo del ricorso introduttivo, in quanto accertato a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio.

In entrambi i casi, si tratta dunque di motivi ammissibili nel giudizio elettorale in quanto adeguatamente specificati.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Una scheda, scrutinata al termine delle operazioni del primo turno di votazione e che è stata ritenuta valida, riportava la dicitura "Cecè", in assenza di selezione del contrassegno di lista o di altro elemento identificativo della volontà dell'elettore.

Il Presidente di Seggio ha ritenuto di poter trarre dalla predetta indicazione la volontà dell'elettore di quest'ultimo di designare il candidato a consigliere comunale della lista nr. 2 Vincenzo Clemeno, sul presupposto che "Cecè" è il diminutivo di "Vincenzo", ed ha conseguentemente attribuito la preferenza alla lista ed al candidato.

La difesa della parte resistente evidenzia che tale decisione è legittima, anche in considerazione del fatto che nelle precedenti competizioni elettorali il medesimo candidato era stato ufficialmente indicato con tale diminutivo accanto al nome proprio.

Tali considerazioni non sono condivisibili.

Proprio la circostanza che solo nelle precedenti competizioni elettorali il candidato era stato identificato con il diminutivo accanto al nome conferma che, assente in quelle attuali ogni indicazione in tal senso, non può considerarsi valida l'espressione di voto che indica il candidato utilizzando espressioni non comunicate ufficialmente agli elettori.

In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR piemonte, sez. II, 22 gennaio 2000, n. 65 e Consiglio di Stato, V, 27 settembre 1995, n. 1176), la mera indicazione della preferenza formulata attraverso

L'apposizione del solo prenome del candidato della stessa lista non è idonea a costituire valida espressione di voto.

Fondato è anche il secondo motivo di ricorso principale.

Con esso si contesta l'avvenuto annullamento di una scheda portante il segno di voto in favore della lista nr. 1, mediante l'apposizione di due segni grafici sul relativo riquadro, uno dei quali, solo in minima parte, invade lo spazio riservato all'altra lista, sottostante al primo.

Dall'esame diretto della scheda che, in virtù dell'istruttoria svolta, è stata acquisita agli atti di giudizio, risulta che il modesto debordare del segno grafico nel riquadro della lista nr. 2 non può essere spiegato in altro modo che non quello di una mano malferma, che involontariamente ha superato il bordo del riquadro contenente il simbolo della lista nr. 1.

Nessun dubbio può quindi essere formulato sulla validità del voto, che avrebbe dovuto essere conteggiata in favore della lista nr. 1, anziché essere annullato.

Essendo fondato il ricorso principale, il Collegio prende in esame il ricorso incidentale.

Con esso si impugna il risultato elettorale, in relazione a tre schede, annullate per riconoscibilità, nelle quali il è stato espresso mediante segno di croce apposto sul simbolo della lista nr. 2, nonché mediante indicazione della preferenza rispettivamente per "Paola Clemeno", "Ilario Clemeno" e "Finis Giuseppe", ancorchè non vi fossero candidati con tali generalità, né nella lista 2, né nella lista 1.

La difesa dei ricorrenti (resistenti incidentali) ha sottolineato (senza specifica contestazione in fatto da parte dei controinteressati) che i nominativi apposti sulle tre schede corrispondono a quelli di altrettanti elettori del Comune, votanti nella medesima sezione nr. 1, ove sono state annullate le schede in contestazione, i quali hanno regolarmente esercitato il diritto di voto.

Difende dunque l'effettiva riconoscibilità delle schede.

Ad avviso del Collegio, tenuto conto della ridotta dimensione del corpo elettorale (si tratta di un Comune con circa mille abitanti), dell'esiguo numero di candidati (dodici oltre i due candidati a sindaco), e del conseguente stretto rapporto tra elettore e candidati, quella che i ricorrenti incidentali rappresentano come un'erronea indicazione del nome di battesimo degli stessi candidati, non può non essere considerata come un segno di riconoscimento (così, sul punto, TAR Catania, I, 13 febbraio 2003, n. 207 e Consiglio di Stato, V, 28.12.1996, n. 1618).

Trattasi, a ben vedere, non di una distrazione involontaria dell'elettore, quanto piuttosto di una scelta volontaria e consapevole, volta identificarne l'autore, non essendo plausibile che l'imprecisione in cui sono incorsi gli elettori sia il frutto di un errore mnemonico, in un contesto nel quale, come prima detto, per la ridotta consistenza del corpo elettorale e per lo stretto rapporto elettori-eletti, il voto di preferenza riflette sicuramente una conoscenza diretta e personale del candidato prescelto.

Peraltro, la stessa giurisprudenza invocata dai ricorrenti incidentali a sostegno delle proprie censure (Consiglio di Stato V, 17 febbraio 2010, nr. 926) che nega che l'errore sul nome di battesimo sia considerabile come un segno di riconoscimento, afferma tale principio sempre in relazione a fattispecie nelle quali non sussisteva identità di cognome tra più candidati nelle medesime elezioni (cfr. anche T.A.R. Napoli Campania sez. II, 04 agosto 2011 n. 4188; TAR Catanzaro, II, 11 ottobre 2010, nr. 2599; v. altresì Consiglio di Stato nr. 1020/2001) e dunque non può comunque trovare applicazione alle prime due schede oggetto di ricorso incidentale (essendo "Clemeno" il cognome di candidati presenti sia nella lista 1 che nella lista 2).

Ne consegue che va condivisa la deduzione difensiva dei ricorrenti, resistenti in via incidentale, secondo cui correttamente il seggio elettorale ha annullato le tre schede

in contestazione, dovendosi ritenere che gli elettori abbiano intenzionalmente voluto far riconoscere la propria espressione di voto.

Da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati e contestuale correzione del risultato elettorale ex art. 130, comma 9, del c.p.a., ed assegnazione al primo turno di nr. 418 voti per la lista nr. 1 avente il contrassegno "Placanica – La rinascita" (candidato sindaco Condemi Antonio) e di nr. 416 per la lista n. 2 "Placanica, Clemeno Sindaco" (candidato sindaco Clemeno Rocco Mario).

La cifra delle preferenze ottenute dal candidato consigliere comunale Vincenzo Clemeno va corretta a 79 preferenze, in luogo delle 80 originariamente attribuite.

Ai sensi dell'art. 71, comma 6, del dlgs 267/2000, va dunque proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Placanica il candidato Condemi Antonio.

Sulla base delle risultanze elettorali, ai sensi dell'art. 71, comma 8, del dlgs 267/2000 alla lista collegata al candidato Sindaco eletto vanno attribuiti i 2/3 dei seggi del Consiglio Comunale e pertanto vanno proclamati eletti in qualità di consiglieri comunali i candidati della lista nr. 1 "La Rinascita" sigg.ri:

Giuseppe Zucco (con 81 preferenze),

Domenico Cirillo (con 77 preferenze),

Anthony Chiera (con 72 preferenze),

Giovanni Chiera (con 65 preferenze).

Ai sensi dell'art. 71, comma 9, del dlgs 267/2000, un terzo dei seggi disponibili, (pari a due) va assegnato al candidato sindaco della lista nr. 2 "Placanica, Clemeno Sindaco" sig. Rocco Mario Clemeno ed al candidato Vincenzo Clemeno (con 79 preferenze).

Gli ulteriori adempimenti saranno curati dalla Prefettura di Reggio Calabria, cui la presente sentenza è inviata ai sensi dell'art. 130 c.p.a.

Le spese di giudizio, compreso l'importo del compenso del verificatore, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il compenso per la verifica, già liquidato forfettariamente in euro 300,00 a favore del funzionario verificatore è posto a carico dei controinteressati, in solido tra loro, che lo rimborseranno ai ricorrenti in quanto ne abbiano anticipato l'importo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 130 comma 9 del c.p.a. corregge il risultato elettorale come specificato in parte motiva.

Condanna i controinteressati alle spese di lite da corrispondersi in favore delle parti ricorrenti, tutti in solido tra loro, e le liquida in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, nonché spese generali nella misura di legge del 12,50%.

A carico dei controinteressati, in solido tra loro, è posto il compenso per la verifica, già liquidato forfettariamente in euro 300,00 a favore del funzionario verificatore ed esso sarà rimborsato ai ricorrenti in quanto ne abbiano anticipato l'importo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alla Prefettura ed al Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 c.p.a..

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)